



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DOLOMITI SYMPHONIA ORCHESTRA E CORO**

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di aprile alle ore 21:00 presso la sede sociale in via Silva, 36 - Belluno, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione per deliberare sul seguente: **ORDINE DEL GIORNO** 1. Adozione nuovo statuto; 2. Riconferma Presidente; 3. Riconferma Direttivo e ruoli 4. cambio denominazione. E' chiamato a presiedere la riunione il Sig. Cassetta Delio ed a fungere da Segretario il Signor Dalla Libera Alessandro. Il Presidente dopo aver constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 15/03/2021 a norma di Statuto, considerando che sono presenti n. 11 Soci e n. 8 per delega in rappresentanza di 33 soci iscritti, come da documentazione conservata in atti al fascicolo. Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i delegati che lo hanno potuto visionare in contemporanea alla suddetta assemblea. L'adozione di un nuovo statuto da parte dell'associazione APS Dolomiti Symphonia Orchestra e Coro è a sua volta un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto, modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria". Tale obbligo è in capo anche all'APS Dolomiti Symphonia Orchestra e Coro.

Proposto il punto 1) l'adozione del nuovo Statuto, viene approvato all'unanimità.

Proposto il punto 2) Riconferma del Presidente, viene approvato all'unanimità.

• **Presidente: Cassetta Delio nato a Pettorazza Grimani (RO) il 16/11/1955 residente a Belluno in via Silva, 36 con C.F. CSSDLE55S16G525W.**

Proposto il punto 3) Riconferma Direttivo e ruoli, viene approvato all'unanimità.

• **Vice presidente: De Marchi Sandro nato a Villa Santina (UD) il 25/02/1961 residente a Borca di Cadore in via Croera, 15 con C.F. DMRSR61B25L909X.**

• **Segretario: Dalla Libera Alessandro nato ad Oderzo (TV) il 06/07/1972 residente a Villorba (TV) in via Largo Molino, 25 con C.F. DILLSN72L06F999W.**

• **Consigliere: Majoni Roberta nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 31/01/1971 residente a Belluno in via Silva, 36 con C.F. MJNRRT71A71A266N.**

• **Consigliere: Turra Franco nato ad Arzignano (VI) il 11/06/1938 residente ad Appiano (BZ) via Casa Bianca, 4 con C.F. TRRFNC38H11A459E.**

• **Consigliere: Cassetta Majoni Gloria nata a Belluno il 12/10/2000 ivi residente in via Silva, 36 con C.F. CSSGLR00R52A757Q.**

• **Consigliere: Tonon Mattia nato a Vittorio Veneto (TV) il 11/07/1986 residente a Colle Umberto in via Don Minzoni, 7 con C.F. TNNMTT86L11M089I.**

L'Assemblea inoltre, ai sensi delle norme transitorie dello statuto adottato, dà mandato al suo Presidente di registrare presso l'Ufficio del Registro il presente verbale, al quale saranno allegati, come parte integrante, lo statuto adottato. La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione di Promozione Sociale a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto. L'Associazione è stata costituita il 28/06/2016

e registrata presso l'ufficio del registro di Belluno al n 1158 SERIE 3 del 29/06/2016. L'associazione è inoltre iscritta all'albo nazionale delle APS con Decreto n 457/II del 28/12/2018. Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Belluno entro 30 giorni dalla data di registrazione. Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Alessandro Della Libera

Delio Cassetta

Letto e firmato dal Presidente dell'Associazione e dai componenti il Direttivo.

Firme:

Sig. Cassetta Delio

Delio Cassetta

Sig. De Marchi Sandro

Sandro De Marchi

Sig. Dalla Libera Alessandro

Alessandro Della Libera

Sig. Majoni Roberta

Roberta Majoni

Sig. Turra Franco

Franco Turra

Sig. Cassetta Majoni Gloria

Cassetta Majoni Gloria

Sig. Tonon Mattia

Mattia Tonon

Statuto
Associazione di Promozione Sociale
Dolomiti Symphonia Orchestra e Coro
Ente del Terzo Settore

Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del terzo settore denominato "A.P.S. Dolomiti Symphonia Orchestra e Coro che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in Belluno via Silva, 36.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Finalità e Attività)

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: • lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; • lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso. • lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale: la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017; la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente

a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell'associazione; • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21; • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; Gli associati dell'associazione hanno il dovere di: • versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono: • Assemblea degli associati • Consiglio direttivo • Presidente • Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale) • Collegio dei Probiviri (organo eventuale) • Organo di controllo • Organo di revisione. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea: • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; • approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull'esclusione degli associati; • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 (Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da minimo sei ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: – amministra l'associazione, – attua le deliberazioni dell'assemblea, – predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, – predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, – stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, – cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, – è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, – disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, – accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è ge-

nerale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo: • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art.16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.18 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 22 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Registrato a Belluno il	19 APR. 2021	
n. 450	serie 3	Liquidati G. /
ATTO ESENTE		

IL FUNZIONARIO
Giovanna Vedoa
Giovanna Vedoa

firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)